



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 41/12 DEL 13.10.2011

Oggetto: **Legge regionale n. 1/2011, art. 6, comma 13. Tirocini Formativi e di Orientamento D.L. n. 138/2011. Modalità attuative.**

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce che il decreto legge n.138 del 13 agosto 2011 convertito in legge n. 148 del 17 settembre 2011, ha previsto una modifica sostanziale dell'istituto dei Tirocini Formativi e di Orientamento disciplinati dall'art. 18 della L. n. 196/1997 e dal D.M. n. 142/1998, introducendo dei "livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini".

La modifica legislativa di fatto limita il ricorso allo strumento del tirocinio "unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio". Tale modifica contempla inoltre l'eccezione a favore di diverse categorie di soggetti svantaggiati.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 24 del 12.9.2011 fornisce primi chiarimenti all'applicazione della normativa sopracitata. In modo particolare specifica che i tirocini attivati a favore dei soggetti disoccupati/inoccupati non rientrano nelle modifiche legislative di cui al D.L. n. 138/2011 e che agli stessi la normativa generale sui tirocini di cui alla L. n. 196 del 1997 così come regolamentata dal D.M. n. 142/1998 si applica limitatamente alla durata massima di cui all'art. 7 del medesimo decreto ministeriale e che la regolamentazione è integralmente demandata alle Regioni.

Si considera pertanto opportuno, nelle more di una legislazione regionale che regolamenti lo strumento del Tirocinio in modo tale da fornire risposte e strumenti puntuali alla necessità dei disoccupati sardi, uniformarsi all'indirizzo interpretativo di cui alla circolare ministeriale n. 24/2011, alla presente allegata, considerando i tirocini a favore dei disoccupati/inoccupati fuori dalla disciplina di cui alla L. n. 196/1997.

Con riferimento ai tirocini ai quali si applica il D.L. n. 138/2011 si ritiene inoltre indispensabile precisare che per diplomi si intendono quelli di istruzione secondaria di primo e secondo grado nonché quelli di qualifica e di formazione professionale, e per laurea si intendono tutti i percorsi di



laurea e anche post-laurea quali Master di primo e secondo livello e Dottorati di ricerca, erogati da istituzioni universitarie.

Riguardo ai tirocini all'interno dei percorsi formativi della formazione professionale - anche diversamente denominati come stage, work experience, formazione on-the-job - già previsti peraltro dall'art. 18 della L.R. n. 47/1979 e più compiutamente disciplinati dall'art. 39 comma 6 della L.R. n. 20/2005, attivati dalle Agenzie Formative e autorizzati dall'Amministrazione regionale si precisa che gli stessi vanno considerati a tutti gli effetti tirocini curriculari e pertanto non soggetti alle limitazioni di cui al D.L. n. 138/2011.

Nelle more di una specifica regolamentazione regionale l'Agenzia regionale per il Lavoro è autorizzata ad attivare tirocini così come disposto dalla presente deliberazione. Pertanto alla luce di quanto sopra esposto diventa indispensabile una revisione della regolamentazione interna adottata dalla stessa Agenzia regionale per il Lavoro.

L'Assessore riferisce inoltre che con la deliberazione n. 27/18 del 1.6.2011 la Giunta regionale aveva predisposto delle modalità attuative dei Tirocini con Voucher di cui alla L.R. n. 1/2011 art. 6, comma 13, a favore di soggetti disoccupati/inoccupati che alla luce della interpretazione della circolare n. 24/2011 del Ministero del Lavoro possono essere riconfermate. Tuttavia si ritiene utile precisare che per usufruire del voucher i tirocinanti non devono aver avuto una esperienza lavorativa superiore a tre mesi presso l'azienda in cui intendono svolgere il tirocinio al momento della pubblicazione dell'Avviso Pubblico. Le aziende ospitanti sono tutte quelle classificate dall'ISTAT nella classificazione delle forme giuridiche come forme disciplinate dal diritto privato e le Aziende o enti del servizio sanitario nazionale.

L'Assessore conferma che la presentazione dei progetti di tirocinio avverrà utilizzando il sistema informativo www.sardegnatirocini.it predisposto dall'Agenzia regionale per il lavoro in ottemperanza della Delib.G.R. n. 27/18 e incarica la stessa Agenzia di adeguare le Linee Guida e l'Avviso Pubblico alle disposizioni di cui alla presente deliberazione e della predisposizione di una campagna di informazione e di comunicazione.

La Giunta regionale si impegna alla presentazione di un disegno di legge di regolamentazione integrale dello strumento del tirocinio.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 41/12

DEL 13.10.2011

DELIBERA

di approvare quanto proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci